



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
IN FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN
CIPIRELLO**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n...26 Del 21/12/2021

Art.1

Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti applicati al personale in servizio presso il Comune di San Cipirello, e in particolare, dall'art. 26 del CCNL 21/05/2018 che richiama gli artt.45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali e dagli artt.50 e 51 CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001.

Art.2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo, con caratteristiche prestabilite (buono pasto parametrico) oppure la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo oppure l'attribuzione di un buono pasto a valore in forma cartacea o elettronica.
2. Il Buono pasto è il documento di legittimazione, in forma cartacea o elettronica, che attribuisce al possessore ai sensi dell'art.2002 del Codice Civile il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono.
3. La scelta di istituire all'interno di una amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'ente stesso.
4. Il Comune di San Cipirello, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma buono pasto alle condizioni indicate dai seguenti articoli.
5. Il servizio di fornitura dei buoni pasto viene affidato avvalendosi delle convenzioni Consip acquistinretepa o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni.
6. Gli aventi diritto potranno spendere i buoni pasto presso tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato il 7 giugno 2017, n.122.

Art.3

Diritto al servizio mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, dipendente dell'Ente.
2. Per il personale in posizione di comando (in entrata e in uscita) viene considerato ai fini della maturazione del buono pasto il servizio prestato presso l'Ente ove il dipendente presta servizio, nel caso di prestazione dell'orario, che dia diritto al buono pasto, in più enti nella stessa giornata il costo verrà ripartito tra gli enti.
3. I lavoratori hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, nella quale siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - il buono pasto spetta solamente al lavoratore effettivamente in servizio, certificato da idoneo sistema di rilevazione presenze;
 - la durata complessiva della prestazione lavorativa deve essere di almeno 8 ore nella giornata, di cui almeno 4 nella fascia antimeridiana e con prosecuzione nella fascia pomeridiana per almeno 2 ore;

- pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio con necessaria timbratura della pausa, nella fascia 12.30 – 15.30. Al di fuori di tale fascia il buono pasto non potrà essere attribuito.

- nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano, per poter usufruire del buono pasto, il dipendente deve lavorare almeno 2 ore oltre al normale orario di lavoro; Il diritto di usufruire del buono pasto spetta, sempreché ricorrano i presupposti di cui ai punti precedenti, anche nei seguenti casi, purché regolarmente autorizzati:

- Inversione di pomeriggio e/o giornata connesso ad esigenze di servizio;
- Lavoro straordinario o per recupero;
- Servizio straordinario elettorale;
- Straordinario per operazioni di censimento, ecc;

In assenza della prescritta autorizzazione il buono pasto non potrà essere attribuito.

4. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoindicati permessi ad ore, in quanto tali permessi sono considerati ore agli effetti della durata del lavoro:

- Riposi giornalieri legge D.Lgs n.151/2001 (ex allattamento);
- Assemblea sindacale;
- Permessi sindacali (art.13 CCNQ 2017);
- Permessi RSU;

Art. 4

Diritto al servizio mensa per il personale di Polizia Municipale e figure particolari

1. L'art.13 del CCNL 9.05.2006, nell'ambito della disciplina degli artt.45 e 46 del CCNL 14.9.2000, prevede che gli enti, in sede di contrattazione decentrata, individuano particolari e limitate figure che possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, determinandone la durata, nella medesima sede contrattuale.

2. La disposizione contrattuale suddetta è finalizzata all'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi, anche in considerazione dell'impossibilità di introdurre modificazioni dell'organizzazione del lavoro, senza incidere sull'attribuzione del buono pasto.

3. La medesima disposizione contrattuale riscontra le suddette esigenze con specifico riferimento ai servizi e alle attività connessi all'area della vigilanza, della protezione civile, all'area scolastica ed educativa e alle attività della biblioteca.

4. Al personale, individuato in sede di contrattazione decentrata che, al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dei servizi, debba svolgere turni di servizio di durata complessiva di almeno 8 ore, viene attribuito un buono pasto.

5. Detto personale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, può fruire della pausa per la consumazione dei pasti anche all'inizio o alla fine del turno di lavoro, per la durata individuata in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto disciplinato dall'art. 13 del CCNL 9/05/2006;

Art.5

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua rientro in servizio.

Art.6

Diritto al servizio mensa in caso di trasferta/missione

1. Nei casi in cui la durata della sola trasferta/ missione sia superiore alle 8 ore, vale il relativo trattamento di rimborso dovuto per la consumazione del pasto durante la trasferta, previsto dall'art. 41 comma 5 del CCNL 14/09/2000.
2. Nei casi in cui la durata della sola trasferta/missione sia inferiore alle 8 ore viene riconosciuto il buono pasto in ordine alle condizioni determinate dal presente regolamento, a seguito della consegna all'ufficio personale di apposita dichiarazione e autorizzazione di trasferta firmata dal dipendente e vistata dal proprio responsabile;

Art.7

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore del buono pasto è fissato in € 7,00 (valore nominale) pari al valore massimo previsto dall'articolo 5, comma 7, del DL n.95/2012. E' determinato con deliberazione della Giunta Comunale e può essere adeguato negli anni successivi dal medesimo organo deliberante.
2. Il buono pasto:
 - Non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro ed è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante;
 - Può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi abilitati;
 - Non dà diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non dà diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate;
 - Ha un valore comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo;
 - È soggetto alle norme vigenti al momento del suo acquisto e utilizzo, alle ritenute fiscali e previdenziali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'Irap per l'Ente, limitatamente alla parte eccedente, qualora il suo valore superi l'importo di € 5,29, nel caso di BP cartaceo e di € 7,00 nel caso di BP elettronico;
 - Deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo a meno che non si tratti di buono pasto elettronico;

Art. 8

Diritto al servizio mensa in caso di consultazioni elettorali

1. Per i dipendenti impegnati nelle attività connesse alle consultazioni elettorali, svolte in regime di straordinario elettorale, matura il diritto al buono pasto nel rispetto dei parametri stabiliti dal presente regolamento.
2. Il personale che in tale occasione è adibito al servizio di staffetta e che, attesa la particolarità del lavoro svolto, fruisce della pausa pranzo all'inizio o alla fine di un turno di lavoro di almeno 8 ore, ha diritto all'assegnazione del buono pasto, in deroga all'art. 3, ai sensi dell'art. 26 c.4 del CCNL 21/05/2018.

Art.9

Procedura di acquisizione ed erogazione dei buoni pasto

1. All'acquisto dei buoni pasto provvede l'ufficio Personale.
2. La quantificazione dei BP spettanti ad ogni dipendente viene effettuata dall'Ufficio Personale alla chiusura ed elaborazione mensile dei cartellini, in via posticipata di norma a partire dal 15 del mese successivo, assegnando il numero dei buoni pasto spettante a ogni dipendente.
3. Nel caso di BP cartacei l'ufficio personale provvederà alla distribuzione dei BP spettanti che dovranno essere ritirati personalmente con apposizione di firma per ricevuta sul modulo di consegna.

4. Nel caso di BP elettronici, il dipendente verrà dotato di una CARD elettronica, con banda magnetica, sulla quale verranno accreditati i buoni pasto spettanti al dipendente di norma il mese successivo a quello di maturazione. L'utilizzo in questo caso dei buoni pasto avverrà tramite lettura della CARD per mezzo di POS con decurtazione dell'importo della spesa.

Art.10

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento dei buoni cartacei, il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti, rubati o deteriorati.
2. In caso di furto o smarrimento della card che contiene i buoni pasto elettronici, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio personale, affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
3. Il rilascio di altra card, nei casi di cui sopra o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare, è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dal Comune.
4. L'utilizzo improprio del buono pasto darà luogo al recupero del costo sostenuto dall'Ente e ai conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art.11

Disposizioni finali

1. In sede di contrattazione collettiva integrativa si procederà, ai sensi dell'art.13 del CCNL 09.05.2006, alla individuazione dei profili professionali che, pur non rientrando nei requisiti previsti dal precedente articolo 3, in quanto svolgenti una articolazione diversa dall'ordinario orario di lavoro, possa, comunque avere diritto a percepire il buono pasto e possa fruire di una pausa per una consumazione dei pasti, per una durata determinata dal CCDI, anche in riferimento a quanto disposto dall'art.26 del CCNL 21.05.2018.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia.